Ministero:	**DIFESA**
Capitolo amministrato:	8002
Leggi di riferimento:	15.12.1990, n.396 - art.9-c.3
Modifiche intervenute nel 2001:	-
Autorizzazioni complessive:	36,15

(importi in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	36,15
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	36,15
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	19,89
d) economie a tutto il 31.12.2001	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	0,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2001	16,26

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	0,00
b) impegni assunti nel 2001	0,00
c) pagamenti effettuati nel 2001	0,00
d) economie nel 2001	0,00
e) residui propri nel 2001	0,00
f) residui di stanziamento nel 2001	0,00
g) perenzioni nel 2001	0,00

Esercizio 2002

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0,00

LEGGE 887/84, ARTICOLO 11

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F.I.O. 1985, N.16 - DELIBERA CIPE DEL 6.12.1986 E PROGETTO F.I.O. 1986, N.31

Il titolo VIII della legge 887/84 recante "Disposizioni in materia di opere pubbliche" all'art.11, comma 10, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 219/81 ha disposto, tra l'altro, un incremento del fondo di cui all'art. 3 della medesima legge 219, che il Cipe ha provveduto a ripartire nei diversi settori di intervento.
Nelle delibere sono assegnati i fondi aggiuntivi per sostenere, tra l'altro, spese per la costruzione, rinnovamento e completamento di infrastrutture militari ivi comprese le "Infrastrutture addestrative per Sott.li A.M. aeroporto di Capua - I e II lotto".
Ammontare complessivo dei finanziamenti: 78,06 ml. di Euro (1° Lotto: 31,17 e 2° Lotto: 46,89).
Le opere sono state già realizzate e collaudate.
Il consuntivo dell'anno 2001 presenta:
-residui per 0,32 milioni di Euro;
-perenzioni: per 0,17 milioni.

Ministero: DIFESA
Capitolo amministrato: 7295
Leggi di riferimento: L. 887/84: Progetti FIO n.16/1985 (1° lotto) e n.31/1986 (2° lotto)
Modifiche intervenute nel 2001:
Autorizzazioni complessive: 78,06

(importi in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a)	autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	78,06
b)	impegni assunti a tutto il 31.12.2001	78,06
c)	pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	77,57
d)	economie a tutto il 31.12.2001	
e)	residui propri a tutto il 31.12.2001	0,32
f)	residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	
g)	perenzioni a tutto il 31.12.2001	0,17

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2001

a)	autorizzazioni nel 2001	
b)	impegni assunti nel 2001	
c)	pagamenti effettuati nel 2001	0,15
d)	economie nel 2001	
e)	residui propri nel 2001	
f)	residui di stanziamento nel 2001	
g)	perenzioni nel 2001	

Esercizio 2002

a)	impegni assunti nei primi sei mesi
b)	pagamenti effettuati nei primi sei mesi
c)	impegni previsti per i successivi sei mesi

LEGGE 6 AGOSTO 1984, N.456 - ARTICOLO 1

"PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO – AM-X – EH-101 – CATRIN – IN MATERIA DI COSTRUZIONI AERONAUTICHE E DI TELECOMUNICAZIONI"

La legge 6 agosto 1984, n.456 ha lo scopo di realizzare programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare, anche, in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautici e delle telecomunicazioni.
I programmi da realizzare, per i quali la citata legge prevede stanziamenti pluriennali riferiti agli esercizi finanziari dal 1983 al 1989, sono:
- velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa del territorio (AM-X);
- aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101);
- sistema campale di trasmissioni e informazioni, con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento ed acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).

Ammontare dei finanziamenti *(importi in milioni di Euro)*
- complessivo: € 514,39.
- annuale:

	AM-X	EH-101	CATRIN	TOTALE
E.F. 1984) (compresa quota 1983)	123,95	51,65	10,34	185,94
E.F. 1985	30,98	30,99	30,99	92,96
E.F. 1986	5,16	5,16	5,16	15,48
E.F. 1987	18,08	43,90	43,90	105,88
E.F. 1988	34,09	21,17	21,17	76,43
E.F. 1989	30,47	2,07	5,16	37,70
Totali Complessivi	**242,73**	**154,94**	**116,72**	**514,39**

Cause che hanno determinato la non realizzazione degli scopi della legge:
Gli stanziamenti previsti dalla legge 456/84, pari a € 514,39 milioni (di cui € 242,73 milioni per il programma AM-X; € 154,94 milioni per il programma EH-101; € 116,72 milioni per il programma CATRIN), sono risultati inferiori alle spese effettivamente sostenute, le quali al 2001 ammontano a € 1.381,26 milioni (€ 531,21 milioni per il programma AM-X; € 339,59 milioni per il programma EH-101; € 510,46 milioni per il programma CATRIN).

Le cause che hanno reso insufficienti gli stanziamenti previsti dalla legge 456/84 sono:
- l'approvazione dei programmi con previsione di un finanziamento fisso, che, pertanto, non tiene conto del tasso di inflazione;
- il ritardo dell'approvazione della legge stessa (3 anni circa) rispetto alla stima degli oneri e condizioni economiche della impresa;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico;
- il penalizzante rapporto di cambio Lira/Dollaro.

Soluzioni attuate per ovviare alla mancata realizzazione degli scopi della legge:
I maggiori oneri per la realizzazione del programma, pari a € 866,87 milioni, sono stati sostenuti dall'Aeronautica Militare (€ 288,48 milioni per il programma AM-X), dalla Marina Militare (€ 184,65 milioni per il programma EH-101) e dall'Esercito Italiano (€ 393,74 milioni per il programma CATRIN), attingendo ai fondi del bilancio ordinario.

Il consuntivo dell'anno 2001 presenta:
- perenzioni (al 31.12.2001): 1,12 milioni di Euro

Ministero:	**DIFESA**
Capitolo amministrato:	1665 (ex 6303-6402-6503 nel 1998-99; ex 4011-4031-4051 nel 1997)
	1885 (ex 6304-6404-6504 nel 1998-99; ex 4011-4031-4051 nel 1997)
Leggi di riferimento:	06.08.1984, n.456 - art.1
Modifiche intervenute nel 2001:	
Autorizzazioni complessive:	514,39

(importi in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a)	autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	514,39	(*)
b)	impegni assunti a tutto il 31.12.2001	1.381,26	
c)	pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	1.380,14	
d)	economie a tutto il 31.12.2001	0,00	
e)	residui propri a tutto il 31.12.2001	0,00	
f)	residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0,00	
g)	perenzioni a tutto il 31.12.2001	1,12	

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2001

a)	autorizzazioni nel 2001	0,15
b)	impegni assunti nel 2001	0,15
c)	pagamenti effettuati nel 2001	13,42
d)	economie nel 2001	0,00
e)	residui propri nel 2001	0,00
f)	residui di stanziamento nel 2001	0,00
g)	perenzioni nel 2001	0,00

Esercizio 2002

a)	impegni assunti nei primi sei mesi	0,00
b)	pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,00
c)	impegni previsti per i successivi sei mesi	0,00

* Gli stanziamenti previsti dalla legge 456/84 di € 514,39 milioni sono risultati inferiori alle spese effettivamente sostenute a causa del ritardo dell'approvazione della legge stessa.
'I maggiori oneri per la realizzazione del programma sono stati ottenuti attingendo ai fondi del bilancio ordinario

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N.863 - ARTICOLO 4

"REALIZZAZIONE DI UNA RETE NAZIONALE PER IL RILEVAMENTO DEI DATI METEOROLOGICI VIA SATELLITE"

La legge 21 dicembre 1978, n.863 si pone come obiettivo la realizzazione e gestione sul territorio nazionale di una rete di stazioni per la ricezione operativa e l'utilizzazione dei dati meteorologici rilevati e trasmessi dal satellite meteorologico METEOSAT, di i all'accordo intereuropeo ratificato con la legge 1 aprile 1975, n. 174.
Il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, determina le modalità tecniche ed operative per la realizzazione e la gestione della rete di stazioni terrestri e della relativa rete di distribuzione dell'informazione, anche mediante il ricorso a convenzioni con società ed enti specializzati, preferibilmente a partecipazione statale, e con le università. Le informazioni ed i dati rilevati e trasmessi dal satellite METEOSAT sono messi a disposizione degli istituti o dipartimenti universitari, degli enti pubblici di ricerca e di ogni altro organismo interessato che ne facciano motivata richiesta, purché assicurino a proprie spese l'installazione e la manutenzione dei necessari sistemi di collegamento.
La spesa necessaria per la realizzazione della rete di stazioni è valutata in lire 2.500 milioni e il relativo stanziamento viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione della rete di stazioni la somma occorrente per fronteggiare le spese di gestione in relazione all'effettivo costo del sistema sarà stabilita con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.

Allo stato attuale, l'intera rete di stazioni è stata completata e realizzata e, quindi, risulta operativa a tutti gli effetti.
Il consuntivo dell'anno 2001 presenta:
-ammontare dei finanziamenti per 14,34 milioni di Euro;
-residui (al 31.12.2001) per 1,20 milioni;
-perenzioni (al 31.12.2001) per 0,17 milioni;
-economie (al 31.12.2001) per 3,92 milioni;

Ministero:	**DIFESA**
Capitolo amministrato:	7227
Leggi di riferimento:	21.12.1978, n.863 - art.4
Modifiche intervenute nel 2001:	
Autorizzazioni complessive:	14,34

(importi in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a)	autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	13,50
b)	impegni assunti a tutto il 31.12.2001	9,58
c)	pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	8,21
d)	economie a tutto il 31.12.2001	3,92
e)	residui propri a tutto il 31.12.2001	1,20
f)	residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0,00
g)	perenzioni a tutto il 31.12.2001	0,17

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2001

a)	autorizzazioni nel 2001	0,77	
b)	impegni assunti nel 2001	0,32	
c)	pagamenti effettuati nel 2001	0,49	C+R
d)	economie nel 2001	0,38	
e)	residui propri nel 2001	0,15	
f)	residui di stanziamento nel 2001	0,00	
g)	perenzioni nel 2001	0,00	

Esercizio 2002

a)	impegni assunti nei primi sei mesi	0,00
b)	pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,08
c)	impegni previsti per i successivi sei mesi	0,00

LEGGE 23-12-2000 n. 388 ART. 145 COMMA 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

L'articolo 145 della LF. 2001, recante interventi vari, al comma 4 autorizza, per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
La legge 448 del 2001 (LF. 2002) rifinanzia i capitoli 7127, 7177 e 7510 del Ministero della Difesa con 103,29 ml. di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PAGINA BIANCA

LEGGE n.41 del 17-2-1982

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Scopo

Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla legge n.41 del 17-2-1982. Tale piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE.
In particolare il VI Piano triennale, attualmente vigente, segna l'avvio di una fase di approfondimento delle precedenti esperienze, con l'attuazione delle politiche di indirizzo che lo Stato è chiamato a svolgere, con una impronta di sussidiarità verso le funzioni decentrate e con una crescente politica di deleghe ai pescatori, operatori di una pesca responsabile.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
- Incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;
- Diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
- Aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
- Miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza di bordo;
- Miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti

Il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione del Piano triennale è stato quantificato in lire 269.957 milioni (di cui 6.257 milioni relativi a risorse da ripartire fra i vari settori di intervento), in ragione di lire 87.900 milioni per ciascun anno, suddiviso tra interventi gestiti dallo Stato per lire 58.500 milioni ed interventi gestiti dalle Regioni per lire 29.400 milioni.

La copertura del fabbisogno del Piano triennale è stata demandata, dalla legge 267/91, articolo 1, comma 1, alla legge finanziaria – tabella C e tabella F.

Modifiche normative intervenute

Le seguenti leggi hanno apportato modifiche normative alla legge n. 41 del 17 febbraio 1982:
legge n. 302 del 28 agosto 1989;
legge n. 165 del 10 febbraio 1992;
legge n.164 del 21 maggio 1998.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha determinato un maggiore stanziamento per l'attuazione del VI Piano triennale pari a lire 30.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002, indicati nell'allegato quadro riassuntivo.

L'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ha previsto, per la copertura dell'onere relativo all'attuazione della legge stessa pari a lire 7.601 milioni, la riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 267/91, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001). Tale riduzione ha interessato, per un importo di lire 5.501 milioni, il capitolo 7991 relativo ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera n. 50/2000 del 25 maggio 2000, ha approvato il VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, che è stato adottato in pari data con decreto ministeriale e registrato alla Corte dei Conti il 20giugno 2000, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 96.

Per l'attuazione del Piano sono utilizzati gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria nei limiti sopra specificati.

La disponibilità annua è ripartita tra i vari settori di intervento e, nell'ambito di questi, tra i sottoelencati capitoli di bilancio.

Spese in conto capitale

CAPITOLO 7991-Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca ed all'acquacoltura che hanno consentito la formulazione di ipotesi operative utili all'avvio della prevista politica di salvaguardia delle risorse e di conversione degli addetti sulla base di nuovi modelli produttivi. Sono state considerate prioritarie le ricerche economiche in tema di proseguimento e potenziamento dell'attività di monitoraggio e rilevazione dell'attività di pesca al fine del perseguimento degli obiettivi affidati dalla legge 165/92 all'Amministrazione in tema di regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione degli indicatori bio-economici.

Il competente Comitato scientifico, di cui all'articolo 6 della legge 41/82 ha approvato numerosi progetti di ricerca per l'attuazione dei quali sono state erogate delle anticipazioni sui contributi concessi. La consistenza dei residui, pertanto, è determinata dai rimanenti importi di partite contabili da emettere al momento della definitiva realizzazione dell'intero progetto ammesso al contributo.

CAPITOLO 7992 - Le risorse finanziarie del capitolo, destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato, sono trasferite alle Regioni nella misura del 40%, come indicato nel VI Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000 – 2002.

La residua disponibilità è versata sul c/c infruttifero n. 743, intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo Centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 41/82, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.1041, con natura rotativa e durata indeterminata.

CAPITOLO 7993 Il capitolo è utilizzato per la gestione dei residui relativi al pagamento di contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore della pesca marittima, in particolare per ammodernamento di navi, per la costruzione

ed adeguamento di impianti di acquacoltura, per l'acquisto di spacci e magazzini per la ristrutturazione ed il risanamento gestionale di aziende operanti nel settore. Tali iniziative riguardano interventi residuali relativi ai precedenti Piani triennali.

CAPITOLO 7994 - Le risorse finanziarie del capitolo sono trasferite alle Regioni nella misura del 35%, come indicato nel VI Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000 – 2002.

Lo stanziamento viene utilizzato per l'organizzazione di campagne di educazione alimentare ed ambientale nel settore della pesca e dell'acquacoltura, anche mediante stampa o mezzi audiovisivi. Questa Direzione ha intrapreso, negli ultimi anni, una strategia di comunicazione particolarmente complessa per far fronte alle specifiche condizioni socio-economiche del settore pesca, anche allo scopo di procedere all'attuazione delle normative in essere in materia di certificazione ambientale e tracciabilità dei prodotti della pesca a garanzia della tutela del consumatore, in un'ottica di trasparenza del mercato.

CAPITOLO 7997 - Lo stanziamento è utilizzato per incentivare le iniziative intraprese dall'Associazione Piscicoltori, per il ruolo di rappresentanza degli interessi sociali e per l'importanza nello svolgimento delle funzioni in relazione agli interessi professionali rappresentati, operanti nel settore, analogamente a quelli attribuiti alle altre Associazioni di categoria.

LEGGE n.302 del 28-8-1989

Disciplina del credito peschereccio d'esercizio

Scopo

Valorizzazione ed incremento della produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato; il miglioramento funzionale delle strutture produttive aziendali ed interaziendali; l'aumento della produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura nelle acque marine o salmastre; il miglioramento delle condizioni di reddito e di occupazione delle categorie interessate; il potenziamento della cooperazione e dell'associazionismo per assicurare alle imprese maggiore competitività sul mercato in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 17 febbraio 1982, n.41.

CAPITOLO 7995 - Le risorse finanziarie del capitolo, utilizzato per le finalità della legge 302/89 in materia di credito peschereccio di esercizio mediante la concessione ad imprese, singole o associate, di prestiti destinati alle attività di pesca, acquacoltura ed a quelle ad esse connesse o collaterali, sono interamente trasferite alle Regioni, come indicato nel VI Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000 – 2002.

Modifiche intervenute nel 2001

Come già evidenziato la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha determinato un maggiore stanziamento per l'attuazione del VI Piano triennale pari a lire 30.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002.
Inoltre, per la copertura dell'onere relativo all'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, si è provveduto mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 267/91, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001). Tale riduzione ha interessato, per un importo di lire 5.501 milioni, il capitolo 7991 relativo ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Si rammenta, da ultimo, che il decreto legge 26 settembre 2000, n. 265 convertito con modificazioni in legge n.343 del 23 novembre 2000, ha previsto per l'attuazione dell'articolo 4, comma 5 bis, l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate dal VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, per lire 4.000 milioni ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (capitolo 7991) e per lire 1.000 milioni alle spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca (capitolo 2955), come evidenziato nell'allegato quadro riassuntivo.

Si evidenzia, comunque, che l'arco temporale del triennio nel quale si esplicano gli interventi del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, si raccorda, per una soluzione di continuità, con il piano precedente determinando, pertanto, pagamenti e perenzioni da riferirsi a misure